

parti, e segnatamente ai capitani e padroni mercantili austriaci di esborsare, non altrimenti però che verso ricevuta dettagliata, vale a dire verso le bollette figlie, all'Imp. Reg. Consolato di Salonicchio le tasse ed i diritti prescritti dalla presente nuova tariffa e ciò sotto le pene contemplate nell' Editto politico di navigazione §. 16. Art. II.

Trieste, il di 24 Novembre 1826.